



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA SINDACALE n° 23 del 13.06.2017

Oggetto: " Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 ed ex art. 222 del R.D. 1265/1934, di sgombero dell'unità abitativa posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12." Modificazioni a seguito di ulteriori accertamenti della Polizia Municipale e dell'Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 ed ex art. 222 del R.D. 1265/1934, di sgombero dell'unità abitativa posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12." n. 15 dello 02.05.2017;

Premesso che a seguito dell'emanazione, era stata presentata in data 04.05.2017 istanza, indirizzata anche all'Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia, di revoca in autotutela da parte della signora Sarlo Annunziata – per il tramite del suo legale, avv. Sergio la Grotteria -, nella quale si chiedeva, tra l'altro, di disporre affinché fosse eseguito sopralluogo nell'abitazione dell'istante al fine di verificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari per la dichiarazione di abitabilità;

Considerate:

- la nota prot. n. 23765 del 31.05.2017 – in riscontro a propria dello 11.05.2017 n. 20528 – il Comandante della Polizia Municipale chiariva che tra l'abitazione indicata dall'A.S.P. nel sopralluogo effettuato in data 21/06/2016 e quella specificata nell'Ordinanza di sgombero n.15 dello 02.05.2017 non vi è corrispondenza. Riferiva altresì che era stato eseguito sopralluogo con personale dell'A.S.P. al fine di verificare, tra l'altro, le condizioni dell'unità abitata dalla signora Sarlo;
- la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia datata 22.05.2017 prot. n. 0016707 del 31.05.2017, acquisita al ns prot. n. 23946 del 01.06.2017 avente ad oggetto " *Contestazione Ordinanza del Sindaco del Comune di Vibo Valentia n. 15 del 02/05/2017. Esponente: sig.ra Sarlo Giuseppina nata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* ", con la quale – a seguito di sopralluogo congiuntamente effettuato con personale della Polizia Municipale presso l'abitazione della sig.ra Sarlo a Vena Superiore, via Scannapieco n.12, si chiariva che " *...il parere di non abitabilità emesso con nota prot. n. 1189/TP del 21.06.2016 da questo Servizio è riferito alla sola parte abitata dal sig. Donato Matteo (priva di allaccio alla rete idrica comunale) con esclusione, quindi della parte di appartamento abitato dalla sig.ra Sarlo*";

Dato atto che, permangono le restanti condizioni evidenziate dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) con nota prot. 0020284 del 06/07/2016, assunta al protocollo del Comune numero 34718 del 22/07/2016, ovvero che:

Piazza Martiri d'Ungheria – 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963 599248/251 – P. Iva 00302030796
email : comunevibovalentia.vv.protocollo@pa.postacertificata.gov.it – www.comune.vibovalentia.vv.it

- "L'abitazione sita al piano terra dell'immobile è composta da cucina, soggiorno, due bagni, due stanze da letto ed alcuni vani accessori (lo stesso immobile, al piano superiore, è abitato dalla famiglia Lagamba);
- L'impianto idrico dell'abitazione del sig. Donato non è collegato alla rete comunale né ad altra fonte di approvvigionamento in quanto, per come riferito dallo stesso, il settore comunale competente non ha potuto eseguire l'allaccio alla rete comunale per l'opposizione dei coinquilini proprietari del terreno che separa la strada dall'immobile. Peraltro l'Ente non sarebbe in grado di garantire una erogazione continua dell'acqua (per quest'ultima dichiarazione il sig. Donato si riserva di presentare una dichiarazione a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale);
- Gli scarichi fognari sono collegati ad una vasca datata (costruita nell'anno 1964), costituita da due camere i cui reflui vengono smaltiti da ditta specializzata per come riferito dal sig. Lagamba che utilizza tale vasca di raccolta.
- Il Sig. Donato e il coinquilino, comunque, non sono in grado di fornire documentazione in merito alla vasca e allo smaltimento dei reflui fognari ed inoltre il terreno intorno alla vasca si presenta incolto con notevole sviluppo di rovi e sterpaglie.
- Per quanto sopra descritto e vista la mancanza di approvvigionamento idrico, al momento, l'abitazione non possiede i requisiti igienico-sanitari per essere considerata abitabile."

Ritenuto:

- modificare l'ordinanza n. 15/2017 in relazione alle citate note rispettivamente del Comandante della Polizia Municipale e dell'Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia, a seguito di sopralluogo congiuntamente effettuato;
- necessario confermare, data la persistenza delle condizioni di inabitabilità dell'abitazione evidenziate dall'ASP che giustificano il carattere di urgenza in ordine a ragioni di igiene pubblica, dichiarare l'inabitabilità e ordinare lo sgombero ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 222 del R.D. 1265/1934, **limitatamente all'unità abitativa di proprietà del sig. Donato Matteo**, posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12;
- prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 in considerazione dell'esigenza di celerità del provvedimento essendo connesso alla tutela dell'igiene pubblica;

Visti:

- l'articolo 222 del del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie);
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare l'articolo 26;
- il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante: *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*;
- la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- lo Statuto vigente del Comune di Vibo Valentia;

Dato atto che l'ordinanza recante ingiunzione di sgombero di locale per insufficienza di requisiti igienico sanitari è da annoverarsi tra quelle contingibili ed urgenti, non esattamente tipizzate ma confluenti in un ampio genus nel quale rientrano tutte le ordinanze in materia di igiene e sanità (in tal senso: TAR Puglia Bari, sezione II, sentenza del 27 febbraio 2002, n. 1138);

AVVERTE che:

- l'eventuale successivo riutilizzo dell'immobile oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge;
- in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

COMUNICA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale li 13.06.2017

Il Dirigente Settore 4

f.to dott. Michele Fratino

Il Sindaco

f.to dott. Elio Costa

